



## **Comune di Casamassima**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

#### **Verbale n. 24/2024**

<b>OGGETTO:</b>	PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. RELATIVA A REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE
-----------------	--

Il giorno 8 del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro l'Organo di Revisione del Comune di Casamassima, riunitosi in videoconferenza, ha preso in esame la documentazione, trasmessa dal responsabile del Settore Servizio di Gestione Economico-Finanziaria, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, n.56, del 05.07.2024, avente ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE",

#### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

#### **VISTO**

- l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data 28 aprile 2023;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato con riferimento alla TARI dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013 recante disposizioni sulle modalità regolamentari dei Comuni in materia di entrate proprie anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/200, recante fissazione dei termini per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali;
- l'art. 1 della Legge n. 147/2013, comma n. 660, nel quale si stabilisce che, il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", che concede la possibilità, alle utenze non domestiche, di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti urbani prodotti;
- la delibera n.15/2022 del 18 gennaio 2022 con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone



## **Comune di Casamassima**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

il rispetto di una serie di obblighi di servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022)

#### **PRESO ATTO CHE**

- l'Amministrazione Comunale, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuitagli dalla legge, ha ritenuto *“necessario e opportuno procedere ad aggiornare il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) in coerenza con la novellata disciplina normativa di cui sopra”*;
- che, in relazione alla TARI, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito dalla legge n.15 del 25 febbraio 2022, all'art.3, comma 5-quinquies prevede che: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;*

#### **Visto ed esaminato**

- il *“Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)* predisposto dagli uffici Comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 5 agosto 2014 e da ultimo modificato con deliberazione del C.C. n.15 del 28 aprile 2023, apportando le modifiche di cui all'allegato “A”, contenente 43 articoli, che forma parte integrante della deliberazione in oggetto;

#### **Considerato**

- il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, in termini di *“favorevole”*, espressi dal responsabile del Settore Servizio di Gestione Economico-Finanziaria – Ufficio Ragioneria -, Dott. Rocco Vito Roberto Bellomo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000;

#### **Visti**

- l'art. 239, comma 1 lett. b), n.7), del D.lgs.267/2000 (TUEL)
- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di contabilità

#### **ESPRIME**

parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto, relativa all'approvazione del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) con modifiche ed integrazioni.

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)